CAPITOLATO APPALTO SERVIZI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, NOLEGGIO, ALLESTIMENTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DI LUMINARIE, DI INSTALLAZIONI LUMINOSE E DI UN ALBERO DI NATALE NEL CENTRO STORICO DI CARPI. NATALE 2022: PERIODO NOVEMBRE 2022 – GENNAIO 2023 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II.

Art. 1 Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di progettazione, noleggio, allestimento, montaggio, smontaggio e manutenzione di luminarie, installazioni luminose e di un albero di Natale nel centro storico di Carpi. Natale 2022: periodo novembre 2022 - gennaio 2023.

Le luminarie, le installazioni luminose e l'albero di Natale dovranno essere montati entro e non oltre il 21 novembre 2022 e smontati entro il giorno 20 gennaio 2023.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 34 d.lgs. 50/2016 in materia di *Green Public Procurement*, il servizio deve rispondere ai criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall'art. 34 del d.lgs. 50/2016.

Art. 2 Modalità di espletamento del servizio

La gestione del servizio si articola nel seguente modo: progettazione, noleggio, installazione, montaggio, smontaggio, manutenzione/assistenza tecnica (incluse le sostituzioni in caso di non funzionamento o mal funzionamento delle singole luci o delle luminarie) delle **luminarie stradali natalizie e/o installazioni luminose scenografiche e di un albero di Natale per il decoro del centro storico di Carpi.** Natale 2022: periodo novembre 2022 - gennaio 2023, nelle seguenti ambientazioni:

- Piazza Martiri sottoportico del Portico Lungo
- Corso Alberto Pio e sottoportico Portico del Grano
- Piazza Garibaldi
- Piazzale Ramazzini
- Corso Manfredo Fanti e sottoportico
- Corso Sandro Cabassi e sottoportico
- Corso Roma (da concordare con la direzione lavori del cantiere)
- Via Aldrovandi e sottoportico
- Via Jacopo Berengario e sottoportico
- Via San Francesco
- Via Duomo
- Via G. Mazzini
- Via Matteotti
- Viale Carducci
- Via Petrarca
- Viale Cavallotti
- Via Sbrillanci
- Via Paolo Guaitoli
- Via Bernardino da Siena
- · Palazzo dei Pio
- Giardinetti del Teatro con illuminazione dell'albero all'ingresso da Piazza Martiri tra il Teatro ed il Municipio

Le vie e i luoghi sono maggiormente dettagliati nella planimetria allegata al presente capitolato.

Gli allestimenti dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:

- l'albero di Natale dovrà essere posizionato davanti al Municipio o, in alternativa, ai lati di Piazza Martiri versante Palazzo dei Pio, tenuto conto che la Piazza e parte del rialzato vanno tenuti liberi per il mercato settimanale;
- i sottoportici dovranno avere tutti il medesimo allestimento, eccetto il sottoportico del Grano che potrà prevedere un allestimento diverso, in quanto più alto;
- Viale Carducci, Via Petrarca e Viale Cavallotti dovranno prevedere il medesimo allestimento, in quanto vie "di contorno" al centro;
- tutte le vie interessate dovranno prevedere un allestimento coerente fra di loro.

L'appalto dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere l'illuminazione e gli addobbi in parola in perfetto stato di funzionalità e per garantire l'effetto scenico migliore in ogni location.

Il servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, per il perfetto funzionamento degli elementi, dovrà essere assicurato dal momento del montaggio fino al completamento dello smontaggio.

Si richiede una proposta artistica che andrà progettata, tenendo conto delle ambientazioni elencate e delle vie indicate, il tutto secondo le indicazioni e modalità fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il servizio effettuato dovrà essere realizzato a regola d'arte, avendo cura di non danneggiare i manufatti edilizi; i fissaggi dovranno essere realizzati con ancoraggi meccanici di piccola dimensione da inserire nei giunti di coesione dei mattoni e successivamente rimossi a prestazione ultimata. Si dovrà ripristinare lo stato dei luoghi tramite specifica stilatura dei giunti eventualmente danneggiati.

Le luminarie dovranno essere dotate di luci calde a LED (tonalità del giallo).

Sono a carico dell'aggiudicatario le operazioni e le spese per la richiesta e l'allacciamento di fornitura straordinaria di energia elettrica nei punti che saranno ritenuti idonei.

Per tutta la durata dell'affidamento dovranno essere garantite assistenza tecnica e reperibilità di personale qualificato, in caso di avarie o malfunzionamenti di qualsiasi genere, con intervento sul posto entro 24 ore dalla segnalazione, per eventuali lavori di riparazione, da eseguire entro massimo 48 ore dal momento della richiesta di intervento che sarà effettuata al recapito fornito dalla ditta prima dell'avvio del servizio.

In sede di avvio dell'esecuzione della prestazione l'aggiudicatario dovrà indicare i nominativi del responsabile interno e degli addetti incaricati della manutenzione e i relativi recapiti telefonici di ciascuno di essi ai quali rivolgersi per la segnalazione dei guasti; i numeri dovranno essere attivi per tutto il periodo dell'installazione e sino alla completa rimozione delle luminarie 24h/24h, compresi giorni festivi e prefestivi.

Le luminarie dovranno essere montate entro e non oltre il 21 novembre 2022 e dovranno essere smontate entro il giorno 20 gennaio 2023. I lavori di montaggio e disallestimento saranno eseguiti adottando tutte le norme di sicurezza sia in materia di lavoro, ai sensi del Dlgs 81/2008 s.m.i, sia in materia di impianti elettrici. In modo particolare dovranno essere soddisfatte le prescrizioni del D.M. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni relativamente agli impianti semplici.

Ancorché realizzati per conto del Comune di Carpi, incombe sull'aggiudicatario <u>ogni responsabilità</u> <u>ed onere relativo alla realizzazione del servizio che pertanto</u> è tenuto, prima di procedere all'installazione, a presentare tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario, con un unico procedimento:

- comunicazione per installazione di impianti provvisori elettrici (luminarie) in occasione di illuminazioni pubbliche straordinarie (festività civili e religiose) e contestuale richiesta di occupazione di suolo pubblico, che sarà messa a disposizione gratuitamente;
- presentazione, ad installazione avvenuta e prima dell'avvio dell'attività, di Certificato di Conformità dell'impianto alla regola dell'arte a firma di tecnico abilitato ex DM 37/2008 (documento da presentarsi tramite Accesso Unitario come integrazione alla pratica presentata).

Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 20.01.2023 compreso.

È facoltà dell'Amministrazione, se motivata, procedere alla consegna dei servizi nelle vie d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del d. lgs. 50/2016.

Art. 4 Importo dell'appalto

L'importo del servizio oggetto di appalto è di euro 48.196,73 + euro 983,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi euro 60.000,00 (IVA 22% compresa), di cui:

- euro 38.521,41 + euro 660,92 per oneri della sicurezza + 22% IVA, per complessivi euro 47.802,44 sull'annualità 2022;
- euro 9.675,32 + euro 322,68 per oneri della sicurezza + 22% IVA, per complessivi euro 12.197,56 sull'annualità 2023.

L'Amministrazione può inoltre usufruire della facoltà prevista dall'art. 106, comma 12 del d. lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, a parità di condizioni.

Art. 5 Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento del medesimo.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 6 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 8 Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 106 del d.lgs 50/2016.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 Sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.
- Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 10 Verifica di corretta esecuzione del contratto

Le prestazioni oggetto del presente contratto, e più in generale la verifica della corretta esecuzione del contratto funzionale alle liquidazioni del corrispettivo contrattuale saranno effettuate dal direttore dell'esecuzione.

Art. 11 Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'aggiudicatario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'aggiudicatario e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro:
- interruzione totale del servizio tale da non consentire la realizzazione dell'evento, verificatasi senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 e tecnico-organizzativi di cui all'art. 83 del d. lgs. 50/2016;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136:
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13 Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 14 Pagamento delle fatture

Il pagamento del servizio sarà effettuato previa ricezione di n. 2 fatture elettroniche degli importi ribassati di cui al precedente art. 4, entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità dell'esecuzione del servizio medesimo.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dall'esecuzione del servizio. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: **UFT5W3**.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli

estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 15 Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto, in aumento o diminuzione, sulla base di apposita istruttoria volta a verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria potrà essere condotta sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per tutta la durata del contratto.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 20 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Art. 16 Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 17 Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva sarà svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 18 Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 19 Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 20 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Modena.

Art. 21 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20.01.2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del comune di Carpi).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: https://www.comune.carpi.mo.it/regolamenti-del-comune/11262-partecipazione-e-affari-generali/73631-codice-di-comportamento-dei-dipendenti.

Art. 22 Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 23 Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) il titolare del trattamento è il Comune di Carpi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail privacy@comune.carpi.mo.it.
- b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (<u>RPD-DPO</u>) è contattabile all'indirizzo mail: responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carpi implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno

comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea; g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.